

ALLEGATO A - STATUTO DI "Associazione Circolo MOVIMENTO PER BUSTO - X BUSTO"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Disposizioni generali)

1. E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata: "Associazione Circolo MOVIMENTO PER BUSTO - X BUSTO"
2. L'associazione si costituisce quale soggetto senza fini di lucro che agisce in piena autonomia e nella quale sono garantite la democraticità della struttura, l'elettività, la rotazione e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
3. L'associazione agisce esclusivamente in conformità ai principi statutari attraverso il solo metodo del confronto delle idee, nel rispetto della dignità dell'individuo e della reciproca tolleranza.
4. L'associazione si riunisce in adunanza pubblica oppure per il tramite di strumenti telematici quali teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, e favorisce la partecipazione dei cittadini senza preclusione di ordine ideologico, religioso, di genere e razziale.

Art.2

(Finalità)

1. L'associazione si propone di sostenere **nel territorio** di BUSTO ARSIZIO iniziative culturali, politiche e sociali per il bene comune della cittadinanza, sostenendo inoltre i valori, i principi e le attività contenuti nel **CODICE ETICO** allegato.
2. L'associazione si propone di perseguire i principi e le regole della associazione **PROGETTO X** (www.progettox.it) approvati in ambito nazionale e regionale.
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'associazione non ha finalità di lucro.

Art.3

(Sede)

1. L'associazione ha sede in ROMA, Piazza San Luigi dei Francesi, Palazzo Spagnoli % Gruppo Misto - Movimento X.
2. Mutamenti della sede potranno essere disposti dall'Assemblea.

Art.4

(Durata)

1. La durata dell'associazione è a **tempo indeterminato** e potrà essere **sciolta** in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci presa **con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei membri dell'Assemblea**.
2. In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa e in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini, oppure per fini di pubblica utilità. Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

Art.5

(Gestione economico finanziaria)

1. I proventi dell'associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi erogati a favore dell'associazione da enti pubblici e privati, nonché da donazioni, lasciti, e contributi in genere.
2. Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il **contributo associativo** stabilito dall'Assemblea dei soci. Questo contributo può essere **economico o di tipo equivalente** (es. monte ore, moneta complementare, etc..).
3. Spetta all'Assemblea dei soci decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi patrimoniali.
4. L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il bilancio consultivo e quello preventivo del successivo esercizio dovranno essere predisposti da parte di Portavoce, Segretario e Tesoriere che sono in carica.
5. Poiché l'associazione non persegue alcun fine di lucro gli eventuali attivi di gestione verranno riportati a nuovo.

TITOLO II – I SOCI

Art.6

(I soci)

1. Possono essere soci le persone fisiche interessate alle finalità stabilite con il presente Statuto.
2. Le persone giuridiche non possono essere soci.
3. La richiesta di **adesione** dell'aspirante socio deve pervenire all'Assemblea inoltrandola tramite e-mail al Segretario che provvederà a comunicarla ai soci, al cui gradimento è subordinata **l'ammissione del candidato socio**. I soci possono esprimere il proprio mancato gradimento **entro il termine di giorni 15 (quindici)** dalla data di ricevimento della candidatura. Vale il principio silenzio-assenso. In caso di dissenso da parte di almeno un socio l'adesione sarà messa ai voti a maggioranza nella prima assemblea utile, dopo che il/i socio/i che ha/hanno espresso il dissenso avrà/avranno argomentato durante tale assemblea i motivi del dissenso.
4. La qualifica di **socio** si perde per decesso, recesso, indegnità, o incompatibilità personale con l'insieme degli altri soci. L'indegnità o incompatibilità verranno dichiarate a **maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri dell'Assemblea**. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione, perde il diritto di partecipare all'assemblea e di votare.
5. I soci hanno il diritto di prendere visione e di essere informati degli atti emanati dall'associazione e dell'operato di questa.
6. L'associazione si impegna ad informare i soci con i mezzi ritenuti più validi.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.7

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione: il Portavoce, il Vice Portavoce, il Segretario, il Tesoriere, l'Assemblea dei Soci, il Collegio di Garanzia.
2. Tutti gli organi possono essere **destituiti** singolarmente **ogni 6 mesi** dalla loro elezione se il **20%** dei soci regolarmente iscritti raccoglie una **petizione scritta**, accolta da almeno un membro del Collegio di Garanzia e ratificata successivamente da una votazione a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea. In caso di destituzione si procede alla elezione della carica mancante.

Art.8

(Il Portavoce)

1. Il **Portavoce** è il legale rappresentante dell'associazione.
2. Il Portavoce può, sentita l'Assemblea dei soci, compiere tutti gli atti pertinenti alle finalità dell'associazione. Può rilasciare con la sola sua firma quietanze in favore di qualsiasi soggetto, anche enti pubblici, rilasciare procure per ricorsi, contro-ricorsi, memorie, diffide, atti di intervento, atti di rinuncia in qualunque sede amministrativa e giurisdizionale.
3. Il Portavoce è eletto a maggioranza con scrutinio palese dall'Assemblea dei soci, la quale ne può anche deliberare la sfiducia, sempre a scrutinio palese.
4. Il Portavoce resta in carica **un anno**.
5. Il Portavoce **non può essere eletto per più di due mandati consecutivi**, il socio potrà nuovamente ricoprire la carica dopo una pausa di due mandati consecutivi.
6. In caso di assenza o di impedimento, o su specifica delega, i poteri e le funzioni del Portavoce sono esercitate dal Vice Portavoce.
7. Il Portavoce **convoca e presiede l'Assemblea** dei soci, ed è supportato dal Segretario nel redigere il verbale delle sedute dei suddetti organi.

8. Il Portavoce è tenuto a convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno, e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
9. Il Portavoce attua e vigila sul pieno rispetto delle raccomandazioni espresse dai Garanti.

Art.9

(Il Vice Portavoce)

1. Il **Vice Portavoce** esercita in caso di assenza o d'impedimento, o su specifica delega, i poteri e le funzioni del Portavoce.
2. Il Vice Portavoce è eletto a maggioranza con scrutinio palese dall'Assemblea dei soci, la quale ne può anche deliberare la sfiducia, sempre a scrutinio palese.
3. Il Vice Portavoce resta in carica un anno.
4. Il Vice Portavoce non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, il socio potrà nuovamente ricoprire la carica dopo una pausa di due mandati consecutivi.

Art.10

(Il Segretario)

1. Il **Segretario** assiste il Portavoce in tutte le sue funzioni, provvede a redigere e custodire i verbali delle sedute dell'Assemblea dei soci, nonché a custodire tutti gli atti e questi allegati e la corrispondenza.
2. Al Segretario l'Assemblea dei soci può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.
3. Il Segretario è eletto a maggioranza con scrutinio palese dall'Assemblea dei soci, la quale ne può anche deliberare la sfiducia, sempre a scrutinio palese.
4. Il Segretario resta in carica un anno.
5. Il Segretario non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, il socio potrà nuovamente ricoprire la carica dopo una pausa di due mandati consecutivi.

Art.11

(Il Tesoriere)

1. Il **Tesoriere** assiste il Portavoce nel redigere il rendiconto economico annuale.
2. E' responsabile della gestione della cassa dell'associazione.
3. Può effettuare operazioni di cassa sentito e autorizzato dal Portavoce, che ne risponde davanti all'Assemblea dei soci.
4. Il Tesoriere è eletto a maggioranza con scrutinio palese dall'Assemblea dei soci, la quale ne può anche deliberare la sfiducia, sempre a scrutinio palese.
5. Il Tesoriere resta in carica un anno.
6. Il Tesoriere non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, il socio potrà nuovamente ricoprire la carica dopo una pausa di due mandati consecutivi.

Art.12

(L'Assemblea dei soci)

1. L'**Assemblea** è composta da tutti i soci in regola con la quota annuale di adesione all'associazione. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per specificatamente approvare il bilancio di esercizio, per la presentazione dell'indirizzo programmatico dell'associazione, e per il rinnovo degli incarichi.
3. L'Assemblea dei soci viene convocata ogni qual volta il Portavoce lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei soci stessi.
4. La convocazione dell'Assemblea viene comunicata anticipatamente ai soci, includendo luogo, data, ora, e ordine del giorno, a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o e-mail, con almeno **5 giorni solari di preavviso**.
5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con i contributi associativi annuali e i cittadini interessati rispettosi dei principi della associazione.
6. **Ogni associato ha diritto a un voto. L'Assemblea dei soci decide di volta in volta la tipologia e la partecipazione al voto dei non iscritti.**
7. L'Assemblea può deliberare su eventuali modifiche da apportare allo Statuto nonché sullo scioglimento dell'associazione.
8. L'Assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia il numero di associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti nel caso questi siano almeno il 20% degli associati. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Portavoce.
9. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Portavoce, che verifica la legittimità dei soci ad intervenire e a votare, e coordina il dibattito assembleare. In caso di sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Portavoce, in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario che redige e firma il verbale di assemblea insieme a chi ha presieduto l'Assemblea.

Art.13

(Il Collegio di Garanzia)

1. Il **Collegio di Garanzia** costituisce l'organo di garanzia dell'associazione e ad esso spetta il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere in seno all'associazione.
2. Tutti i soci possono ricorrere al parere del Collegio di Garanzia per dirimere eventuali controversie.
3. I Garanti facenti parte del Collegio di Garanzia vengono nominati individualmente dall'Assemblea dei soci in numero di **cinque**.
4. I Garanti si esprimono per mezzo di raccomandazioni che vanno considerate vincolanti.
5. I Garanti restano in carica un anno.
6. I Garanti non possono essere eletti per più di due mandati.

Art.14

(Regolamento)

1. L'Assemblea dei soci può istituire deliberando a maggioranza l'adozione di un regolamento interno che disciplini nei dettagli ed organizzi la vita associativa.

TITOLO IV – MODIFICHE ALLO STATUTO

Art.15

(Modifiche allo Statuto)

1. L'Assemblea dei soci può modificare il presente Statuto con una **maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri**.